

INQUADRAMENTO GENERALE



Ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, sono attività agricole la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento e le attività connesse, quest'ultime intese come **manipolazione**, conservazione, **trasformazione**, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti **PREVALENTEMENTE** dallo svolgimento delle attività agricole primarie.

Sono, inoltre, attività connesse la **fornitura di beni e servizi** ottenuti mediante utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse impiegate nello svolgimento dell'attività agricola principale, ivi comprese le attività di **ricezione ed ospitalità**.

ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE



Punto di vista **SOGGETTIVO**: attività connessa svolta dallo **STESSO** soggetto che esercita l'attività agricola principale.

Punto di vista **OGGETTIVO**: i prodotti devono provenire **PREVALENTEMENTE** dall'attività di coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali, e nel caso di fornitura di beni e servizi, le attività devono essere svolte utilizzando prevalentemente attrezzatura presente normalmente¹ nella gestione dell'attività agricola.

In ogni caso è necessario rispettare il parametro della **PREVALENZA**

¹ «normalmente»: beni le cui potenzialità sono proporzionate rispetto all'estensione dell'azienda agricola

PREVALENZA



Valutazione in termini di QUANTITA' e VALORE (Circolare ADE n. 44/2004).

Concetto di prevalenza valutato in relazione al comparto merceologico dei prodotti acquistati rispetto a quelli prodotti dall'azienda agricola:

1. Stesso comparto merceologico (beni omogenei, ad es. vino prodotto con stessa uva prodotta e acquistata)

Confronto quantitativo: > 50% prodotto proprio

2. Comparto merceologico differente (beni non omogenei, ad es. marmellate da mele prodotte e per acquistate)

Valore di mercato: vm prodotti propri > vm prodotti acquistati

In aderenza al dettato civilistico, anche ai fini *fiscali* è stato adottato il criterio esclusivo della Prevalenza.

MANIPOLAZIONE

Le attività esercitate sul prodotto ne mutano lo stato di conservazione o come il prodotto stesso si presenta, ma non ne cambia la natura.

Es.: lavaggio, pulitura, essiccazione, taglio, ecc.

TRASFORMAZIONE

Le attività esercitate sul prodotto ne mutano la natura.

Es: molitura (da olive ad olio); vinificazione (da uva a vino)

Attenzione: i prodotti che derivano dalle lavorazioni di cui sopra devono essere individuati da apposito **Decreto Ministeriale** per poter essere dichiarati con reddito agrario.

CASO PRATICO

**LAVORAZIONE DEL BASILICO GENOVESE DOP**

Fasi di lavorazione: lavaggio-taglio-aggiunta di olio e conservanti-confezionamento e vendita per preparazioni di prodotti la cui ricetta prevede presenza di basilico fresco o conservato (salse pomodoro e basilico/pesto)

Prodotto finale: semilavorato



Attività agricola connessa ex art. 32, comma 2, lett. c. del Tuir, in quanto ricompresa nella tabella del Decreto 13/02/2015, e svolta nel rispetto della prevalenza.

CASO PRATICO

**PASSASGGI:**

1. Il prodotto è incluso nella tabella del DM 13/02/2015 alla voce «Manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di cui alla classe 01.28»¹

2. La lavorazione è manipolazione e non trasformazione, in quanto il bene commercializzato non è un nuovo prodotto, ma resta basilico genovese Dop sminuzzato e conservato in olio con aggiunta di conservanti.

3. Calcolo del parametro della prevalenza:

Parametro valutato dal confronto fra:

Quantitativo lavorato di basilico genovese prodotto e acquistato

Valore di mercato dei prodotti agricoli ottenuti sul fondo e costo di quelli acquistati.

CASO PRATICO

Sviluppo del calcolo:

bene prodotto dall'azienda	t/anno	€/Kg	€/anno (x1000)
Basilico genovese Dop	2000	1,73	3460
beni acquistati			
basilico genovese Dop	1030	1,73	1781,9
olio di semi di girasole	1350	0,77	1039,5
sale	300	0,16	48
acido ascorbico	25	4	100
totale beni acquistati	2705		2969,4
beni forniti dal cliente			
olio extravergine d'oliva	300		
produzione totale	5005		6429,4

Il valore medio del prodotto agricolo ottenuto dall'attività agricola principale risulta pari al 53,8% del valore totale, rispettando il parametro della prevalenza.

PRESTAZIONI DI SERVIZI



Prestazioni di servizi sono considerate attività agricole per connessione se:

Requisito soggettivo: attività prestate da imprenditore agricolo

Requisito oggettivo:

1. Stesse attrezzature **normalmente** impiegate nell'azienda agricola (se non si producono cereali non si può mietere per conto terzi)
2. Attrezzature utilizzate **prevalentemente** nell'attività agricola.

CRITERI PREVALENZA:

- Ore macchina: aratura 50 ore in azienda e 49 ore c/terzi
- Superficie terreni lavorata
- Gasolio consumato

AGRITURISMO



Legge nazionale n. 96/2006 e Leggi Regionali:

CONNESSIONE: assegnato alle Regioni il compito di definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione con attività agricola, ponendo particolare attenzione al rapporto del tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

PREVALENZA: Il rapporto di prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica si intende soddisfatto quando il rapporto tempo –lavoro per l'attività agricola è prevalente rispetto al tempo necessario per l'attività agrituristica

PRODOTTI PROPRI: sono i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola. Possono però essere considerati prodotti propri anche quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ma ottenuti attraverso lavorazioni affidate all'esterno della stessa.

DA FONTI RINNOVABILI AGRIFORESTALI (BIOMASSE)

Connessione: confronto quantitativo o a valore dei prodotti utilizzati per la dieta dell'impianto biogas

DA FONTI RINNOVABILI FOTOVOLTAICHE

Connessione:

a) < 200 Kw (produzione fino a 260.000 Kwh anno)- sempre connessa

b) >200 Kw – connessa se avverato uno dei seguenti requisiti:

- Impianto fotovoltaico integrato o parzialmente integrato su struttura aziendale esistente
- Volume d'affari dell'attività agricola > volume d'affari produzione energia fotovoltaica eccedente i 200 Kw
- Possesso di 1 ha di terreno per ogni Kw potenza installato eccedente i 200 Kw (entro limite di 1 Mw per azienda).

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA



Ai fini della tassazione catastale, il requisito della PREVALENZA deve sussistere per la produzione di energia elettrica in ragione dell'assimilazione di tale produzione alle attività agricole connesse di cui all'articolo 2135 C.C.

Confermata la prevalenza, i limiti entro cui le attività di produzione di energia elettrica sono produttive di reddito agrario sono:

- Energia elettrica da biomasse fino a 2.400.000 Kwh anno
- Energia elettrica da fotovoltaico fino a 260.000 Kwh anno